



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 457

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri **Gidoni, Colman, Gerolimetto, Michieletto, Finco, Rizzotto, Semenzato e Dalla Libera**

**NORME IN MATERIA DI COSTRUZIONE, ESERCIZIO E VIGILANZA
DEGLI SBARRAMENTI DI RITENUTA E DEI BACINI DI ACCUMULO
DI COMPETENZA REGIONALE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 5 agosto 2019.

NORME IN MATERIA DI COSTRUZIONE, ESERCIZIO E VIGILANZA DEGLI SBARRAMENTI DI RITENUTA E DEI BACINI DI ACCUMULO DI COMPETENZA REGIONALE

Relazione:

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

l'articolo 1 del D.L. 507/1994, convertito in legge 584/1994 stabilisce, modificando l'articolo 10 della legge 183/89, che rientrano nelle competenza delle Regioni gli adempimenti di cui al DPR 1.11.1959, n. 1363 per gli sbarramenti che non superano i 15 m. di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi.

Il citato DPR 1363/59 contiene il Regolamento per la redazione dei progetti, la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) e disciplina tutte le fasi di realizzazione e di successivo controllo sui manufatti, per quanto attiene principalmente gli aspetti della sicurezza.

A tal fine, la Regione del Veneto, con propria deliberazione n. 1722 del 16 giugno 2009, ha approvato le disposizioni operative per la progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di competenza regionale.

A distanza di dieci anni dall'approvazione della succitata deliberazione si è reso, quindi, necessario apportare alcune modifiche, approvando un testo legislativo anche al fine di semplificare le procedure autorizzative.

L'opportunità di disciplinare la materia con un'apposita legge regionale è dovuta in particolare anche dalla scarsità di precipitazione che ha caratterizzato quest'ultimo inverno e che ha caratterizzato un abbassamento dei livelli d'acqua dei fiumi veneti. La situazione generale è vicina a quella registrata nel 2017, l'anno più siccitoso degli ultimi due secoli; il Veneto è la regione dove, unitamente all'Emilia Romagna si sono registrati i più evidenti segnali di criticità idrica.

Non è solo la mancanza di piogge ad influire sulla portata dei corsi d'acqua, è anche l'impovertimento delle riserve di neve sulle montagne venete e trentine: il manto nevoso, del tutto assente sotto i 1.500 metri, è in linea con le medie stagionali solo a partire da quota 1.700.

In Veneto i laghi del Bacino del Piave (Santa Croce il più importante) sono al 60% della capacità d'invaso, un po' meno rispetto alla media del periodo.

L'invaso del Corlo, che alimenta il Brenta, desta la maggiore attenzione: il 60% della propria capacità d'invaso segna di fatto un - 25% rispetto alla media del periodo.

E' chiaro che stiamo risentendo dei cambiamenti climatici in atto, con situazioni che appaiono surreali: siamo passati dall'emergenza alluvionale ad una situazione di quasi siccità in appena cinque mesi.

Considerato che nelle Alpi le temperature stanno crescendo a una velocità doppia rispetto alla media globale. I risultati sono visibili: sulle nostre cime l'altezza della neve al suolo negli ultimi dieci anni sta subendo una costante riduzione, lasciando sempre più spazio a secche sterpaglie.

Il "sistema neve" ha sempre rappresentato, nel suo complesso, uno dei principali prodotti turistici del Veneto ed una risorsa economica ed occupazionale vitale per molte delle nostre valli alpine.

Il difficile avvio di questa ultima stagione invernale, caratterizzata dall'assoluta carenza di precipitazioni nevose, in aggiunta alle anomale temperature, hanno impedito il regolare funzionamento degli attuali impianti d' innevamento programmato, che per le loro caratteristiche non sono stati in grado di garantire una copertura nevosa sufficiente all'apertura delle stazioni venete, ha messo in luce come sia necessario non focalizzarsi sull'individuazione di soluzioni per fronteggiare l'emergenza del momento, ma creare un piano di azione mirato al potenziamento dell' innevamento programmato e soddisfare le aspettative del turismo legato allo sci da pista.

La possibilità, quindi, di accedere a grandi bacini – naturali o artificiali – per innevare i tracciati di discesa è indispensabile, e oggi l'impianto di innevamento è molto più importante di qualunque altra infrastruttura, compresi gli impianti di risalita, assolutamente inutili senza un adeguato innevamento programmato.

La realizzazione poi di bacini di accumulo multifunzionale oltre che per la produzione di neve programmata, è funzionale anche per un diverso utilizzo dell'acqua, quale l'uso per fini di protezione civile, per irrigazione dei terreni circostanti ai fini agricoli o addirittura ai fini turistici nel periodo estivo.

Le misure utili per contrastare la crisi idrica e la siccità è quindi quella di realizzare bacini in grado di raccogliere l'acqua nei periodi di abbondanza e di rilasciarla nei periodi con minori precipitazioni.

In particolare gli invasi e/o bacini, in questo caso, hanno anche una funzione di antincendio boschivo e durante la stagione estiva possono ricoprire un'attrattiva turistica e rilanciare un settore sempre più in crisi

Il presente progetto di legge è suddiviso in quattordici articoli:

- *l'articolo 1 individua gli ambiti di applicazione della presente legge;*
- *l'articolo 2 classifica le opere oggetto di intervento;*
- *gli articoli 3, 4, e 5 disciplinano le disposizioni attuative, le modalità di presentazione dei progetti nonché le disposizioni di approvazione e autorizzazione;*
- *gli articoli 6, 7, 8 e 9 regolamentano le modalità di sorveglianza dei lavori, dei collaudi nonché le funzioni di esercizio e vigilanza delle opere realizzate e il loro eventuale ripristino;*
- *gli articoli 10 e 11 intervengono ai fini della denuncia di opere esistenti e la loro regolarizzazione;*
- *l'articolo 12 è dedicato alle sanzioni in difformità alle opere eseguite in contrasto con la presente legge;*
- *l'articolo 13 disciplina lo svolgimento delle attività tecniche anche per altri soggetti pubblici e privati;*
- *l'articolo 14 definisce le disposizioni transitorie;*
- *l'articolo 15 individua la norma finanziaria.*

NORME IN MATERIA DI COSTRUZIONE, ESERCIZIO E VIGILANZA DEGLI SBARRAMENTI DI RITENUTA E DEI BACINI DI ACCUMULO DI COMPETENZA REGIONALE

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.

1. La presente legge disciplina la costruzione, l'esercizio e la vigilanza delle opere di sbarramento, quali argini, dighe e traverse e relativi bacini di accumulo, compresi i bacini idrici multifunzionali destinati anche all'accumulo di acqua per l'innervamento tecnico, ai fini della tutela della pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, secondo le attribuzioni trasferite alla Regione dalla legislazione statale vigente relativamente agli sbarramenti ed ai manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori alveo, anche temporanei, che non superino i 15 metri di altezza o che determinino un volume di invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi.

2. Le opere di cui al comma 1 possono essere adibite a qualsiasi uso compatibile con la disciplina urbanistica dell'area in cui vengono realizzate ivi compresi i diversi usi turistici e la balneazione.

3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge:

- a) le opere poste al servizio di grandi derivazioni di acqua;
- b) le opere che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di minerali o residui industriali;
- c) le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di ritenuta;
- d) i serbatoi pensili;
- e) i bacini ricavati interamente al di sotto del piano di campagna che non presentano argini fuori terra;
- f) i bacini utilizzati per l'accumulo di reflui zootecnici.

4. Rimangono ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innervamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve" e agli articoli 14, 45 e 47 della medesima legge regionale, in relazione alla realizzazione di bacini di accumulo per i sistemi di innervamento.

Art. 2 - Classificazione delle opere.

1. Le opere di cui all'articolo 1, comma 1, sono classificate nelle seguenti categorie:

- a) sbarramenti con altezza superiore a 5 metri e fino a 15 metri e/o che determinano un volume d'invaso superiore a 5.000 metri cubi e fino a 1.000.000 di metri cubi;
- b) sbarramenti che non superano i 5 metri di altezza e/o che determinano un volume d'invaso non superiore a 5.000 metri cubi.

Art. 3 - Disposizioni attuative.

1. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione nonché gli elaborati

necessari per la progettazione; la commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali si può prescindere da parere.

TITOLO II - Progettazione e autorizzazione delle opere

Art. 4 - Presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

1. Ogni intervento riguardante la costruzione o la modifica strutturale di opere esistenti di cui all'articolo 1, comma 1, è preceduto da un progetto di fattibilità tecnica ed economica, presentato dal proprietario dell'area o da chi ne ha la disponibilità e redatto, secondo le specifiche competenze professionali, da tecnici iscritti ai relativi albi; il progetto è presentato alla struttura della Giunta regionale territorialmente competente unitamente, ove previsto, alla relativa domanda di concessione di derivazione d'acqua, alla istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" o ad ulteriori richieste di autorizzazioni previste dalla vigente normativa per la realizzazione di tali opere.

2. La struttura della Giunta regionale territorialmente competente esprime, entro sessanta giorni dalla richiesta, un preventivo parere di ammissibilità dell'opera, previa acquisizione delle necessarie valutazioni tecniche, anche con riferimento al rischio geologico ed idrogeologico da parte delle competenti strutture regionali che le rendono entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali se ne può prescindere; a tali fini può essere convocata un'apposita conferenza di servizi secondo le modalità e le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; il termine di sessanta giorni può essere sospeso una sola volta per l'eventuale integrazione della documentazione prescritta.

3. Il responsabile della struttura della Giunta regionale territorialmente competente, in sede di istruttoria, può disporre di non assoggettare alle norme della presente legge le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in relazione alla loro ubicazione ed alle loro caratteristiche, in quanto non comportanti rischi apprezzabili alle popolazioni, alle attività poste a valle dell'invaso ed all'assetto idrogeologico complessivo secondo le modalità e i criteri definiti dalla Giunta regionale nel provvedimento di cui all'articolo 3.

Art. 5 - Approvazione del progetto esecutivo e autorizzazione.

1. Qualora sia dichiarata l'ammissibilità delle opere ai sensi dell'articolo 4, il richiedente presenta alla struttura della Giunta regionale competente in materia di difesa del suolo apposita richiesta di autorizzazione alla costruzione corredata dal relativo progetto esecutivo, redatto da tecnici iscritti ai relativi albi e sottoscritto anche dal richiedente che tiene conto delle eventuali prescrizioni o modifiche richieste nel parere di ammissibilità.

2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al comma 1, la struttura della Giunta regionale competente in materia di difesa del suolo autorizza la costruzione dell'opera e approva il relativo progetto, nonché il disciplinare per l'esercizio, la manutenzione, la vigilanza delle opere e il ripristino dei luoghi, che va sottoscritto dalle parti prima dell'inizio dei lavori. Decorso inutilmente tale termine può essere richiesta alla Giunta regionale, che vi

provvede entro trenta giorni, la nomina di un commissario ai fini dell'adozione dei relativi atti.

3. L'approvazione delle opere di cui al comma 2 tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" ed alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", ma non esime il richiedente dall'acquisizione di altre autorizzazioni o nullavolta comunque denominati previsti da ulteriori disposizioni di legge.

TITOLO III - Costruzione ed esercizio delle opere

Art. 6 - Sorveglianza sui lavori.

1. La sorveglianza sui lavori è affidata alla struttura della Giunta regionale territorialmente competente cui sono dirette le comunicazioni e gli obblighi previsti a carico del proprietario o gestore dell'opera.

2. Il proprietario o gestore dell'opera comunica la data di inizio, il programma dei lavori ed il nominativo del direttore dei lavori, al fine di consentire il controllo e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori medesimi. E' sempre garantito l'accesso ai cantieri da parte dei funzionari regionali, che possono eseguire o far eseguire al proprietario o gestore dell'opera, con spese a suo carico, indagini e controlli anche in corso d'opera.

3. La struttura della Giunta regionale territorialmente competente controlla che la costruzione delle opere di ritenuta e di scarico avvenga secondo il progetto approvato, con riferimento soprattutto alle superfici di fondazione, ed in generale alla rispondenza delle ipotesi progettuali con le caratteristiche rilevabili in sito.

4. In caso di gravi inadempienze o di sostanziali variazioni dei lavori rispetto al progetto approvato, il responsabile della struttura della Giunta regionale territorialmente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 12.

Art. 7 - Collaudi.

1. Il proprietario o gestore dell'opera è tenuto ad informare la struttura della Giunta regionale territorialmente competente dell'avvenuta ultimazione dei lavori ed a richiedere la designazione del collaudatore, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di opere pubbliche.

2. Per le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), aventi volume d'invaso superiore a 100.000 metri cubi e/o sbarramento con altezza superiore a 10 metri, è richiesto il collaudo in corso d'opera.

3. Per le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che non ricadono nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo e per le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è richiesto il collaudo ad ultimazione dei lavori, salvo che in sede di approvazione del progetto esecutivo sia stato espressamente previsto il collaudo in corso d'opera.

4. Il primo riempimento dell'invaso è autorizzato sulla base di un programma operativo presentato dal proprietario o gestore dell'opera.

5. A conclusione del collaudo il proprietario o gestore dell'opera trasmette, entro quindici giorni dal suo rilascio, il relativo certificato alla struttura della Giunta regionale territorialmente competente.

Art. 8 - Esercizio e vigilanza.

1. Il proprietario o gestore dell'opera, ad avvenuto collaudo, può iniziare l'esercizio delle opere realizzate, cura la vigilanza e la costante manutenzione delle opere e della strumentazione di controllo della sicurezza dello sbarramento e del territorio circostante ed invia periodici rapporti, secondo le modalità e le frequenze indicate nel disciplinare sottoscritto.

2. La struttura della Giunta regionale territorialmente competente effettua visite di controllo, con la periodicità prevista nel disciplinare, e almeno annualmente, al fine di verificarne la funzionalità, lo stato di manutenzione ed efficienza delle opere, l'evoluzione delle situazioni di rischio geologico, idrogeologico e idraulico, eventualmente presenti nel territorio influenzato.

3. In caso di accertate carenze, il responsabile della struttura della Giunta regionale territorialmente competente intima l'esecuzione di interventi immediati ed indispensabili per assicurare la pubblica incolumità e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 12.

4. In caso di mancata esecuzione dei lavori intimati è disposta la limitazione o lo svuotamento dell'invaso e, se del caso, la demolizione dello sbarramento.

5. In caso di ulteriori inadempienze provvede d'ufficio la struttura della Giunta regionale territorialmente competente, con addebito dei relativi oneri al proprietario o al gestore dell'opera. La Regione recupera le spese eventualmente anticipate secondo le ordinarie procedure previste dalla legge.

Art. 9 - Ripristino dello stato dei luoghi o devoluzione al patrimonio pubblico.

1. In caso di cessazione dell'utilizzo delle opere a seguito di rinuncia, decadenza o revoca della concessione della derivazione d'acqua, il proprietario o gestore dell'opera ha l'obbligo di eseguire, a proprie spese e con le prescritte cautele, i lavori per la demolizione delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero di eseguire gli interventi necessari per assicurare la messa in sicurezza delle opere, previa presentazione alla struttura della Giunta regionale territorialmente competente di un progetto, redatto da tecnici iscritti ai relativi albi e sottoscritto anche dal richiedente, che contenga le modalità, i tempi e le condizioni per la realizzazione delle relative opere.

2. Il progetto di cui al comma 1 è presentato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'utilizzo delle opere ed è verificato ed approvato secondo le procedure di cui all'articolo 5; i relativi lavori vengono effettuati secondo quanto stabilito dall'articolo 6.

3. Il proprietario o gestore dell'opera informa la struttura della Giunta regionale territorialmente competente dell'avvenuta ultimazione dei lavori e trasmette, entro quindici giorni, il certificato di regolare esecuzione dei lavori, indicando l'assenza di situazioni di pericolo, in particolare per le popolazioni ed i territori a valle delle opere. Fino alla data del certificato di regolare esecuzione, da rilasciarsi a cura e sotto la responsabilità del direttore dei lavori, il proprietario o gestore dell'opera è responsabile della tutela della pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse.

4. Qualora sia dichiarato, in tutto o in parte, l'interesse pubblico delle opere di cui al comma 1, e le stesse siano state realizzate con sovvenzioni pubbliche ovvero nelle forme o a mezzo di contratti di partenariato pubblico-privato, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, le opere realizzate, laddove sia

possibile il loro riutilizzo, possono essere devolute al patrimonio pubblico su richiesta degli enti locali territoriali su cui insistono. Successivamente a tale devoluzione il soggetto obbligato all'eventuale ripristino dei luoghi è l'ente locale territoriale al cui patrimonio sia stato devoluto il bene.

TITOLO IV - Opere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge

Art. 10 - Denuncia delle opere esistenti.

1. I proprietari o gestori di opere in esercizio all'entrata in vigore della presente legge qualora le stesse non siano state denunciate ovvero siano state realizzate in difformità ai progetti approvati, sono tenuti a denunciarne l'esistenza alla struttura della Giunta regionale territorialmente competente entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more del procedimento di regolarizzazione e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, il proprietario o gestore dell'opera può proseguire l'esercizio, ferma restando la sua responsabilità per eventuali sinistri, qualora alleggi alla denuncia di cui al comma 1 anche una perizia giurata, rilasciata da tecnici iscritti ai relativi albi e sottoscritta, che attesti:

- a) l'idoneità statica delle opere;
- b) l'assenza nelle attuali condizioni di esercizio di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere.

3. Qualora la perizia giurata non venga presentata nei termini di cui al comma 1, ovvero non attesti le condizioni di sicurezza, il responsabile della struttura della Giunta regionale territorialmente competente ordina al proprietario o al gestore dell'opera la cessazione dell'esercizio; per la demolizione della stessa, il ripristino dei luoghi o l'eventuale devoluzione al patrimonio pubblico si applica l'articolo 9.

Art. 11 - Regolarizzazione delle opere esistenti.

1. Ai fini della regolarizzazione delle opere di cui all'articolo 10, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il proprietario o gestore dell'opera presenta il progetto esecutivo completo dello stato di fatto e comprensivo della certificazione di idoneità statica delle opere. I progetti delle opere sono verificati, approvati e realizzati secondo la procedure di cui ai titoli II e III, fatte salve comunque le autorizzazioni comunali in ordine all'ammissibilità delle opere.

2. Le opere esistenti, qualora non approvate, cessano dall'esercizio entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di diniego e per la demolizione delle stesse, il ripristino dei luoghi o l'eventuale devoluzione al patrimonio pubblico si applica l'articolo 9.

3. In caso di ulteriori inadempienze a quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 10, provvede d'ufficio la struttura della Giunta regionale territorialmente competente, con addebito dei relativi oneri al proprietario o al gestore dell'opera. La Regione recupera le spese eventualmente anticipate relativamente all'esecuzione d'ufficio secondo le ordinarie procedure previste dalla legge.

TITOLO V - Sanzioni e norme finali

Art. 12 - Sanzioni.

1. Coloro i quali realizzano opere di cui alla presente legge senza le prescritte approvazioni dei progetti, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

2. Coloro i quali realizzano opere di cui alla presente legge in difformità dal progetto approvato e dalle eventuali prescrizioni contenute nell'atto di approvazione, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 euro 3.000,00.

3. Coloro i quali gestiscono le opere di cui alla presente legge senza rispettare gli obblighi e le prescrizioni contenute nel disciplinare, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 5.000,00.

4. Coloro i quali, all'entrata in vigore della presente legge, non ottemperano agli obblighi previsti dagli articoli. 10, comma 1, e 11, comma 1, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 10.000,00.

5. Coloro i quali, all'entrata in vigore della presente legge, continuano nell'esercizio di opere in atto, che non siano state approvate, oltre i termini di cui all'articolo 12, comma 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 3.000,00 a euro 5.000,00 per ciascun mese di esercizio.

6. Coloro i quali non ottemperano a quanto disposto dall'articolo 9, in materia di ripristino dello stato dei luoghi, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 5.000,00.

7. All'accertamento, alla contestazione delle violazioni alle norme della presente legge, all'irrogazione delle sanzioni e alla riscossione ed esecuzione forzata provvedono i funzionari della struttura della Giunta regionale territorialmente competente secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

8. L'accertamento delle violazioni alla presente legge viene notificato all'autorità giudiziaria.

Art. 13 - Svolgimento delle attività tecniche.

1. Nel caso in cui le attività tecniche previste dalla presente legge non possano essere svolte direttamente, la Giunta regionale può avvalersi di soggetti pubblici o privati di provata esperienza nel settore, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 14 - Disposizioni transitorie.

1. Per i procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione le disposizioni regionali vigenti.

2. Fino alla pubblicazione sul BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 3, trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti compatibili con la presente legge.

Art. 15 - Norma finanziaria.

1. Alle eventuali spese da anticipare per l'esecuzione d'ufficio delle opere di cui agli articoli 8, comma 5 e 11, comma 3, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, la cui dotazione viene incrementata mediante le entrate derivanti dal recupero delle somme anticipate, allocate nel Titolo 03 "Entrate extra tributarie", Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti".

2. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 12 sono introitati al Titolo 3 "Entrate extra tributarie", Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" del bilancio di previsione 2019-2021 e vengono prioritariamente destinati alla realizzazione di bacini di accumulo idrico comprese le relative opere accessorie e pertinenze e, in particolare, alla realizzazione di invasi a cielo aperto, in considerazione della loro funzione e pubblica utilità per fini agricoli, turistici, antincendio e per la produzione di neve programmata.

INDICE

<i>TITOLO I - Disposizioni generali</i>	3
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.	3
Art. 2 - Classificazione delle opere.....	3
Art. 3 - Disposizioni attuative.....	3
<i>TITOLO II - Progettazione e autorizzazione delle opere</i>	4
Art. 4 - Presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.	4
Art. 5 - Approvazione del progetto esecutivo e autorizzazione.....	4
<i>TITOLO III - Costruzione ed esercizio delle opere</i>	5
Art. 6 - Sorveglianza sui lavori.....	5
Art. 7 - Collaudi.	5
Art. 8 - Esercizio e vigilanza.	6
Art. 9 - Ripristino dello stato dei luoghi o devoluzione al patrimonio pubblico.	6
Art. 10 - Denuncia delle opere esistenti.....	7
Art. 11 - Regolarizzazione delle opere esistenti.	7
<i>TITOLO V - Sanzioni e norme finali</i>	8
Art. 12 - Sanzioni.....	8
Art. 13 - Svolgimento delle attività tecniche.	8
Art. 14 - Disposizioni transitorie.	8
Art. 15 - Norma finanziaria.....	9